



Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 113 del 03/07/2020

OGGETTO: DELIMITAZIONE AI SENSI DEL CDS DI AREA PEDONALE URBANA A BOLGHERI E ZONA DI PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA - MODIFICA -

L'anno **duemilaventi** addì **tre** del mese di **luglio** alle ore **12:40** in Donoratico, nella sala delle adunanze di Via della Repubblica n. 15, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale composta dalle seguenti persone:

| | | |
|---------------------|--------------|-----------------------------|
| SCARPELLINI SANDRA | SINDACO | Presente |
| DI PASQUALE VALERIO | VICE SINDACO | Presente |
| BELLUCCI VALERIA | ASSESSORE | Presente in videoconferenza |
| MOTTOLA CATIA | ASSESSORE | Presente |
| PULLINI CRISTIANO | ASSESSORE | Presente |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Presenti n. <u>5</u> | Assenti n. <u>0</u> |
|-----------------------------|----------------------------|

Presiede il **SINDACO SCARPELLINI SANDRA**.

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE DI PIETRO DANIELA**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.



Deliberazione n. 113 del 03/07/2020

OGGETTO: DELIMITAZIONE AI SENSI DEL CDS DI AREA PEDONALE URBANA A BOLGHERI E ZONA DI PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA - MODIFICA -

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art.48 del Dlgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle competenze della Giunta comunale;

VISTO l'art.26 del vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21/06/2007 è stato approvato il Piano Strutturale che tra gli indirizzi prevede il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico;

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del Consiglio Comunale n. 2 del 27/01/2009 e successivo adeguamento normativo delle NTA approvato con deliberazione di Consiglio n. 65 del 29/07/2013;

PRESO ATTO del consistente flusso turistico che interessa i centri storici del Capoluogo e della frazione di Bolgheri, nonché di Marina di Castagneto/Donoratico durante le principali festività dell'anno ed il periodo estivo;

CONSIDERATO che tale fenomeno implica anche un notevole aumento di veicoli in circolazione ed in sosta all'interno dei centri storici suddetti con relativa necessità di reperire aree per la sosta che di riflesso comportano oggettive difficoltà, producendo effetti negativi per la salute, l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il patrimonio ambientale e culturale tali da richiedere adeguati provvedimenti di tutela;

VISTO lo studio della viabilità urbana inerente il territorio comunale;

CONSIDERATO che l'indirizzo riguarda il miglioramento della mobilità pedonale mediante la definizione delle piazze, strade, itinerari od aree pedonali e delle zone a traffico limitato o, comunque, a traffico pedonale privilegiato, in considerazione della pressante necessità di ridurre il livello di inquinamento; per il principio della precauzione stante l'incremento delle sostanze inquinanti tipicamente correlate al traffico veicolare tali da provocare danni alla salute dei cittadini esposti; presupposto assorbente è costituito inoltre dal livello di inquinamento acustico;

DATO ATTO che per quanto riguarda i centri storici di Castagneto Carducci e Bolgheri risultavano nel P.R.G. aree classificate A ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2/4/68 n. 1444;



DATO ATTO che il Regolamento Urbanistico conferma ambiti di matrice storica i centri storici di Castagneto Carducci e Bolgheri;

DATO ATTO che l'abnorme continuo flusso veicolare nella zona di cui trattasi pregiudica lo stato di sicurezza e di serena aspettativa di rispetto, per i residenti, del diritto all'incolumità fisica;

DATO ATTO inoltre che i centri storici di Castagneto Carducci e Bolgheri, sono oggetto di interventi di ripavimentazione con caratteristiche essenzialmente pedonali, conformemente alle volontà dell'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che durante i periodi estivi detti piani viabili sono gravati di traffico veicolare superiore al normale transito locale, a causa del notevole afflusso turistico;

CONSIDERATO in particolare, che il transito veicolare lungo le vie, di sezione ristretta e tortuosa, non permette di tutelare adeguatamente i pedoni che la percorrono quotidianamente e che sostano in corrispondenza delle numerose attività commerciali che si affacciano sulle strade stesse;

RILEVATA inoltre, la necessità di tutelare la struttura degli edifici fronteggianti dette vie aventi particolare valore monumentale, storico e culturale;

CONSIDERATO che il perseguimento dei sopra enunciati interessi pubblici, indubbiamente, non può essere configurabile e attuato senza la limitazione del flusso di traffico sulle strade e piazze in questione;

ATTESO che i provvedimenti che saranno adottati, interessanti l'organizzazione e la disciplina della circolazione stradale, dovranno diversificarsi tra loro in rapporto alle diverse caratteristiche ambientali e storico-culturali delle varie aree interessate e che la loro adozione dovrà essere ampiamente motivata nel provvedimento stesso;

ATTESA pertanto la necessità di dover adottare idonei provvedimenti tesi a salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale e l'incolumità di tutti gli utenti e delle cose pubbliche e private;

RITENUTA la necessaria priorità dell'interesse pubblico alla tutela del diritto alla salute dei cittadini residenti nel Comune rispetto a quello, concorrente, alla incondizionata libera circolazione di ogni tipo di veicoli, sussistendo, per questa idonea alternativa di soddisfacimento, a fronte, invece, dell'irreparabilità del danno ipotizzabile per il primario diritto alla salute, la cui tutela, per dettato costituzionale prevale su quella di ogni altro interesse;

RIBADITA, pertanto, la presenza in linea tecnico-giuridica dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di un provvedimento istitutivo di Zone a Traffico Limitato e/o Aree Pedonali;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;



VISTO il D.P.C.M. 28 marzo 1983;

VISTO il D.P.C.M. 1 marzo 1991;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e smi;

VISTO il D.P.R. 495/92 e successive modificazioni;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 12/06/18 i.e. è stato provveduto alla conferma della DELIMITAZIONE AI SENSI DEL CDS DI AREA PEDONALE URBANA nonché della delimitazione della ZONA DI PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 14/05/19 i.e. è stato provveduto alla modifica della DELIMITAZIONE AI SENSI DEL CDS DI AREA PEDONALE URBANA nonché della delimitazione della ZONA DI PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale N. 200 del 24/09/2019 è stato provveduto, limitatamente all'anno 20196 alla riduzione dell'arco temporale della vigenza della DELIMITAZIONE AI SENSI DEL CDS DI AREA PEDONALE URBANA A BOLGHERI E ZONA DI PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA;

CONSIDERATO inoltre che l'incremento delle aree pubbliche per attività commerciali, data la particolare situazione dell'utilizzo della sede stradale da parte di pedoni e velocipedisti al fine di salvaguardare la pubblica incolumità rende necessario limitare l'accesso anche ai veicoli privati ad uso di persone invalide;

DATO ATTO della disponibilità all'utilizzo di aree private esterne all'area pedonale;

RITENUTO pertanto di ridefinire le modalità dell'A.P.U.;

VISTO il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione con annesso il Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità, approvati dalla Giunta Comunale in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 190/2012 e dal D. LGS 33/2013;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa;

1. **DI ISTITUIRE AI SENSI DEL D. LGS. 285/92 AREA PEDONALE**, nel perimetro individuato nel centro abitato di BOLGHERI, con l'ulteriore restrizione per veicoli privati ad uso di persone invalide, data la particolare situazione dell'utilizzo della sede stradale da parte di pedoni e velocipedisti al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, mediante l'installazione di varchi elettronici, dal 01/05 al 15/06 di ogni anno dalle ore



13:00 alle ore 20:00; dal 15/06 al 15/09 di ogni anno dalle ore 13:00 alle ore 24:00 e nel rimanente periodo, nei giorni festivi dalle ore 13:00 alle ore 20:00 nelle seguenti vie e piazze (come da planimetria allegata): Via Giulia, Piazza Bionda Maria, Piazza Alberto e Largo Nonna Lucia

2. **DI INDIVIDUARE** appositi stalli per la sosta autorizzata sulle seguenti Vie e Piazze:
 - Piazza Teresa
 - Largo Nonna Lucia
 - Piazza Ugo
3. **DI INDIVIDUARE AI SENSI DEL D. LGS. 285/92 ZONA DI PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA** nell'area racchiusa tra Via Giulia, Piazza Teresa, Piazza Bionda Maria, Piazza Alberto e Largo Nonna Lucia, Piazza Ugo e Via Lauretta (come da planimetria allegata)
4. **PREVEDERE** i seguenti casi predeterminati ai quali consegue una precisa deroga: SOSTA NEGLI APPOSITI STALLI:
 - n. 1 per unità immobiliare a destinazione residenziale, per residenti all'interno della Zona di Particolare rilevanza urbanistica, con l'indicazione massima di n. 2 targhe.
5. **DI CONFERMARE** lo schema di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e relativo contrassegno, con cui l'interessato autocertificherà il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui alle deroghe previste.
6. **DI STABILIRE** che la mancata esposizione sul veicolo del contrassegno contenente l'autocertificazione del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui alla sosta in deroga, sarà sanzionata dagli organi accertatori, alla stregua del mancato possesso del titolo autorizzativo.
7. **EVENTUALI DEROGHE** possono essere concesse per:
 - veicolo per matrimoni (civili e/o religiosi limitatamente al veicolo degli sposi)
 - veicoli dell'organizzazione di eventi debitamente autorizzati
8. **DARE ATTO** che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere altresì proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di 120 giorni;

Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



Deliberazione n. 113 del 03/07/2020

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA